

TRACCE DEL CONCORSO A 310 POSTI

Studio della commissione

In **allegato** lo studio integrale.

La traccia di penale è chiaramente riferibile al presidente, di cui il primo argomento probabile segnalato era colpa, causalità, omissione, nei settori tipici (infortuni sul lavoro e incidenti stradali).

La traccia di civile è collegiale, anche se l'ispirazione potrebbe essere originata dal secondo componente universitario (autrice di una monografia su "danno e indennità").

Tracce assegnate al concorso e argomenti trattati al corso

Diritto penale

- 16 luglio 2021 (4h): «*Natura della responsabilità degli enti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. Si esamini, in particolare, il profilo della responsabilità dell'ente per la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose*».
- 13 marzo 2021 (7h): «*La responsabilità da reato degli enti*».

In **allegato** la dispensa di accompagnamento della lezione, dove si trovano le tre sentenze risolutive della questione specifica (S.U. 38343/14; Cass. sez. IV 16713/18; Cass. sez. IV 143656/19).

Diritto civile

- 15 luglio 2021 (4h): «*Danno biologico, danno morale e personalizzazione del danno*»
- 30 maggio 2021 (9h): «*Il danno non patrimoniale tra illecito e contratto, con particolare riferimento alle nuove ipotesi di danno parentale e alla lesione del diritto di abitazione*».

In **allegato** la dispensa di accompagnamento della lezione, dove si trova l'evoluzione del danno alla persona e quattro sentenze sulla questione specifica (Cass. sez. III 7513/18; Cass. sez. III 28986/19; Cass. sez. III 28988-89/19).

Si tratta di argomenti noti, ma non è indifferente:

- a) a quale distanza dal concorso sono stati trattati;
- b) con quale approfondimento sono stati trattati;
- c) con quale metodologia sono stati trattati.

Diritto penale

• Traccia

Natura della responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio. In particolare, si affronti la posizione dell'ente in caso di omicidio colposo e lesioni colpose

• Interpretazione

Dal punto di vista strutturale la traccia segue lo schema generale/particolare. La formulazione vuole essere di aiuto al candidato: invece di usare la generica dizione “responsabilità (dipendente) da reato”, si fa riferimento all’elemento dell’interesse o vantaggio, per attirare l’attenzione su quello che è il problema posto dalla seconda parte: la compatibilità di tali concetti con il delitto colposo.

I quesiti fondamentali a cui il candidato deve rispondere (e sui quali perimetrare il tema, onde rispettare il criterio di sinteticità) sono:

1. La responsabilità degli enti ha natura penale e si applica ad essa il principio costituzionale di personalità?
2. L’interesse o vantaggio sono un criterio di imputazione oggettiva o (anche) soggettiva?
3. L’adozione e l’attuazione dei modelli di prevenzione è un criterio d’imputazione soggettiva o una scusante?
4. Come opera il criterio di imputazione dell’interesse o vantaggio nella responsabilità da reato colposo d’evento?

Riferimenti normativi:

- d.lgs. 231 del 2001 (in particolare articoli 5, 6, 7, 8, 25-septies);
- artt. 43, 589, 590 c.p.
- d.lgs. 81 del 2008

• Schema

1. La responsabilità da reato dell’ente

1.1 Struttura:

1.1.1 Reato presupposto

1.1.2 Relazione organica (apicali o sottoposti)

1.1.3 Relazione funzionale (interesse o vantaggio)

1.1.4 Colpa d’organizzazione e *culpa in vigilando* (apicali e sottoposti)

1.2 Natura giuridica: amministrativa/penale/*tertium genus*

1.3 Inquadramento: concorso necessario/omissione impropria/responsabilità diretta

2. Omicidio colposo e lesioni colpose sul lavoro (cenni)

2.1 La condotta omissiva

2.2 L’evento morte o lesioni

2.3 Il rapporto di causalità nell’omissione

2.4 La violazione della regola cautelare in materia di prevenzione sul lavoro

2.5 La non volontà e prevedibilità dell’evento

2.6 La causalità della colpa

3. La responsabilità dell’ente per omicidio e lesioni colpose

3.1 Cass. S.U. 38343/14

L'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 detta la regola d'imputazione oggettiva dei reati all'ente, richiedendo che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio.

Secondo l'impostazione prevalente, ispirata anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo n. 231/2001, cui aderiscono anche le Sezioni Unite con la presente pronuncia, i due criteri d'imputazione si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" presente nel testo della disposizione, ritenendosi che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; mentre il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Non è mancata, tuttavia, qualche voce dissenziente che ha ritenuto che i due criteri abbiano natura unitaria. Il criterio d'imputazione sarebbe costituito dall'interesse, mentre il vantaggio potrebbe al più rivestire un ruolo strumentale, probatorio, volto alla dimostrazione dell'esistenza dell'interesse.

A seguito della estensione dell'ambito applicativo della normativa in tema di responsabilità amministrativa dell'ente ai reati colposi, operato dall'art 25-septies del d.lgs. n. 231/2001 (introdotto con l'art. 9 della legge n. 123/2007 e successivamente riscritto dall'art. 300 del d.lgs. n. 81/2008), che ha incluso, tra i c.d. reati presupposto, l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, che caratterizza gli illeciti colposi, ed il finalismo che è sotteso all'idea di interesse, rilevando come, nei reati colposi di evento, sia ben difficilmente ipotizzabile un caso in cui l'evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell'ente. Ciò ha indotto qualcuno a ritenere che, in mancanza di un esplicito adeguamento normativo, la nuova, estensiva disciplina sia inapplicabile.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in esame, ritengono, tuttavia, infondati tali dubbi che, peraltro, si porrebbero in contrasto con la volontà del legislatore di includere anche i reati colposi (di evento) tra gli illeciti che determinino, ricorrendone tutti i presupposti, la responsabilità amministrativa dell'ente, successivamente confermata dal d.lgs. n. 121/2011, col quale è stato introdotto nella disciplina legale l'art. 25-undecies che ha esteso la responsabilità dell'ente a diversi reati ambientali, anch'essi di natura colposa. La Corte, pertanto, propone quale unica e possibile lettura quella secondo cui i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico. È ben possibile, infatti, che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare, e quindi colposa, sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio.

Tale soluzione interpretativa, oltre a essere logicamente obbligata e perfettamente compatibile con il sistema, non ha nulla di realmente creativo, ma si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell'ordinamento penale. Ben può essere, infatti, che l'agente violi consapevolmente la cautela o, addirittura, preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente e, quindi, nell'interesse di quest'ultimo; a maggior ragione perfetta è la compatibilità in caso di inosservanza della prescrizione cautelare che determini il conseguimento di un esito vantaggioso per l'ente.

3.2 Cass. sez. IV 16713/18

In materia di responsabilità amministrativa ex articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale

«Sviluppando questo ordine di considerazioni, occorre qui ribadire che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. È questa l'unica interpretazione che non svuota di contenuto la previsione normativa e che risponde alla ratio dell'inserimento dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose nell'elenco dei reati fondanti la responsabilità dell'ente, in ottemperanza ai principi contenuti nella legge delega: indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro.

[...]

Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».

3.3 Cass. sez. IV 143656/19

In materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001), sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività o anche solo una riduzione dei tempi di lavorazione.

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001) compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto.

• Considerazioni

È opinione prevalente che, pur non avendo formalmente natura penale, la responsabilità degli enti segue i principi fondamentali del diritto penale. Su tali basi occorre rispondere alla traccia, illustrando :

- a) il reato presupposto (omicidio e lesioni colpose sul lavoro);
- b) l'imputazione oggettiva (l'interesse o vantaggio dell'ente);
- c) l'imputazione soggettiva (colpa d'organizzazione e *culpa in vigilando*).

Il punto critico è il funzionamento del requisito sub b) nell'ipotesi di delitto colposo. Teoricamente non dovrebbero esserci problemi, perché esso attiene all'imputazione oggettiva, quindi non confligge con la colpa. Senonché, il criterio dell'interesse o del vantaggio si riflette anche sull'imputazione soggettiva, poiché evidenzia che il reato è il prodotto della politica aziendale, sicché l'illecito dell'ente tende a configurarsi come intrinsecamente doloso. La domanda è: può ammettersi un concorso doloso nel delitto colposo? L'ostacolo è superato ricostruendo la responsabilità dell'ente non come concorso nel fatto altrui, ma come responsabilità diretta, argomentando ex art. 8 d.lgs. n. 231/2001.

Si pone, però, l'ulteriore ostacolo: se l'illecito dell'ente è doloso, che ruolo ha la (assenza di) colpa d'organizzazione?

È una scusante, perché l'adozione ed attuazione dei modelli di organizzazione rende inesigibile la condotta lecita: cfr. art. 30, comma 1 d.lgs. 81 del 2008 (“*Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi*”).

In altri termini: c'è la condotta colposa degli organi dell'ente e questa risulta essere espressione della sua politica aziendale (es. risparmio dei costi di prevenzione sul lavoro), ma non è rimproverabile, perché dal punto di vista sono state poste in essere le misure idonee organizzative volte a impedire il reato.

Diritto civile

- **Traccia**

Danno biologico, danno morale e personalizzazione del danno

- **Interpretazione**

Dal punto di vista strutturale la traccia segue lo schema generale/particolare/particolare. Il generale (danno alla persona) è implicito, trattandosi di premessa logicamente necessaria della traccia. Il concetto di “personalizzazione” è di intuitiva evidenza: si tratta della possibilità di individualizzare il risarcimento con riferimento alla personalità del danneggiato ed al suo standard di vita.

I quesiti fondamentali a cui il candidato deve rispondere (e sui quali perimetrare il tema, onde rispettare il criterio di sinteticità) sono:

1. Dialettica tra unicità della persona e pluralità dei danni: alla prima corrisponde il principio di unitarietà del risarcimento, al secondo la classificazione delle tipologie di danni.
2. Lesione della salute e rapporto tra danno biologico e danno morale: assorbimento o autonomia?
3. La personalizzazione tra uguaglianza (principio normativo) e diversità (principio di realtà) degli individui.
4. La personalizzazione attiene alle conseguenze dinamico-relazionali della lesione della salute (danno esistenziale incorporato nel danno biologico), al danno morale (danno soggettivo), a entrambi?

Riferimenti normativi:

- artt. 2043, 2059, 2056 c.c.
- artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni

- **Schema**

1. L'architettura del danno

- 1.1 Il doppio danno (evento ingiusto e conseguenze risarcibili)
- 1.2 L'originario schema bipolare del danno risarcibile: danno patrimoniale e danno morale
- 1.3 La rottura dello schema: il danno biologico e il danno esistenziale
- 1.4 Ritorno allo schema bipolare: Cass. III n. 8827-28/03 e Corte Cost. 233/03.
- 1.5 L'affermazione del modello bipolare: Cass. S.U. 26972/08
- 1.6 Crisi e riaffermazione del modello bipolare
- 1.7 Cass. sez. III 7513/18

2. Il codice delle assicurazioni

- 2.1 Art. 138, comma 2 lett. a) – e), comma 3 e 4 (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

“2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica

un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.

2.2 Art. 139, commi 2 e 3 (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

“2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.

2.3 Cass. III 28988-89/19

«Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Deriva da quanto precede, pertanto, che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indeffettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto "del punto variabile") può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento».

2.4 Cass. sez. III 25164/20

«Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private ha trovato definitiva conferma normativa, il principio giurisprudenziale della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:

- 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
- 2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
- 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale,
- 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni».

3. Le tabelle milanesi (parte non necessaria)

3.1 Post 2003

3.2 Post 2008

3.3 Oggi

• Considerazioni

Come si coordina il riconoscimento dell'autonomia del danno morale con il modello bifasico del danno, in cui la classificazione del danno non patrimoniale (biologico/esistenziale/morale) ha valenza puramente descrittiva? La soluzione è quella di liquidare il danno morale in percentuale al danno biologico, considerando l'aumento percentuale come un elemento di personalizzazione del danno (138, comma 2 lett. e). Ulteriore elemento di personalizzazione è quello previsto per i profili dinamico-relazionali (138, comma 3).

Per le lesioni lievi, però, le due componenti sono considerate insieme alternativamente, escludendo il cumulo.

Dal testo legislativo sembra, insomma, che la personalizzazione altro non sia che il modo di restituire autonomia alle diverse voci di danno, le quali, pur considerate come mere componenti di un unico danno, onde evitare duplicazioni risarcitorie, esprimono categorie empiricamente diverse e, proprio per rispettare il principio dell'integralità del risarcimento, devono essere singolarmente valorizzate ai fini della liquidazione.

Conclusioni

Mai come in questo caso (tracce ampie, tempo dimezzato) conterà la capacità di individuare il problema conoscitivo, selezionando i punti da trattare.

Di seguito l'analisi comparata delle *performance* della Scuola IQ e del Resto d'Italia negli ultimi sei concorsi, calcolata in base al rapporto tra vincitori e partecipanti.

Anni	IQ	Resto d'Italia	Rapporto
2014	20%	4,326%	4,62
2015	20,87%	5,64%	3,7
2016	18,10%	5,5%	3,29
2017	22,32%	5,29%	4,21
2018	20,46%	5,52%	3,7
2019	19,04%	4,03%	4,73
Media	20,13	5,05	4

Come ad ogni concorso si formula una previsione: la percentuale di successo non scenderà, anche se (a causa della diminuzione degli allievi nell'ultimo biennio, per l'anno di sospensione e per l'anno di pandemia) diminuirà il numero assoluto di vincitori.